

# Associazione Nazionale per la Tutela dei Magistrati Onorari

*Diligite iustitiam qui iudicatis terram*

---

## PIATTAFORMA PROGRAMMATICA DELLE RIVENDICAZIONI

### 1) STATUS:

lavoratore eurounitario “magistrato di pace con funzioni giudicanti e requirenti”

### 2) TRATTAMENTO ECONOMICO:

ai magistrati onorari che optino per l'esercizio esclusivo delle funzioni, va riconosciuta una retribuzione di **€ 66.000 lordi**, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali; ai magistrati onorari che optino per l'esercizio non esclusivo delle funzioni, va riconosciuta una retribuzione di **€ 43.000 lordi**, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, richiamato l'art. 1 comma 3 d.lgs. 116/2017, con riferimento al solo numero degli impegni;

3) REGIME FISCALE: In linea con il regime tributario previsto dall' art.1, comma f, della proposta di legge AC n. 2183 del 2019 Meloni-Delmastro, applicazione ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs.116/2017, del trattamento fiscale, decorrente dall' entrata in vigore del provvedimento, così definito:

“al compenso derivante dall'attività di magistrato onorario si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15%, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari; **il percepimento di tale compenso da parte del magistrato onorario che svolga anche altra attività professionale non potrà in alcun modo essere causa di esclusione dal regime forfettario per i redditi di lavoro autonomo entro il limite reddituale di legge previsto per tale regime.**”

4) ABOLIZIONE RINUNCIA AL PREGRESSO: **Sostituzione** dell'ultimo periodo del comma 2 e del comma 5 dell'art. 29, D.Lgs 116/2017, come modificato dalla legge di bilancio del 2022, **con previsione di un accordo transattivo che disponga la corresponsione di un emolumento proporzionato alla durata del servizio in funzione di riconoscimento del pregresso** e con rimessione in servizio (a richiesta) dei magistrati onorari che non abbiano presentato domanda di partecipazione alla prova valutativa, che non abbiano sostenuto la prova **o che siano stati valutati non idonei all'esito della stessa;**

5) RIPRISTINO FUNZIONI COORDINATORE DEL GIUDICE DI PACE;

6) TUTELA PREVIDENZIALE:

Per il pregresso, obbligo del Ministero della Giustizia di provvedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs.116/2017, anche se già cessati dalle funzioni, con effetto dall'inizio del rapporto di servizio e con obbligo di versamento dei relativi contributi previdenziali e assicurativi presso l'Ente competente **oppure a scelta del magistrato onorario presso l'ente presso il quale lo stesso abbia già una posizione previdenziale aperta**, con eguale decorrenza, secondo il regime applicabile ad un rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero della Giustizia, ritenuto comparabile.

Per il futuro: come sopra, ovvero obbligo di versamento dei relativi contributi previdenziali e assicurativi presso l'Ente competente con eguale decorrenza, secondo il regime applicabile ad un rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero della Giustizia, ritenuto comparabile. **Per il magistrato onorario che abbia già una posizione previdenziale aperta con altro ente e che opti per la scelta di mantenere tale posizione previdenziale, il compenso verrà corrisposto al magistrato onorario al lordo degli oneri previdenziali il quale provvederà a versarli al proprio ente previdenziale, dovendosi ai fini contributivi sommare il proprio reddito professionale con quello di magistrato onorario.**

In caso di passaggio del magistrato onorario ad altro Ente previdenziale, gli oneri di ricongiunzione sono ad esclusivo carico dello Stato.

7) VARIAZIONE DI REGIME: possibilità per il magistrato onorario di variare il regime da non esclusivo ad esclusivo e viceversa;

8) TRASFERIMENTI A DOMANDA ANCHE IN SOVRANNUMERO, **RIPRISTINO DELLE INCOMPATIBILITA' PARENTALI ex ARTT. 18 e 19 dell'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO;**

9) GRADUAZIONE DELLE SANZIONI: applicazione del regime disciplinare di cui alla proposta di legge A.C. 2183 del 2019 – Meloni – Delmastro;

10) Ufficio del processo: inserimento dei giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs.116/2017 nell'ufficio per il processo solo su domanda dei medesimi;

11) Ufficio del giudice di pace: possibilità di transitare a domanda presso l'ufficio del giudice di pace per gli ex giudici onorari di tribunale;

12) **INSERIMENTO NEL RUOLO AD ESAURIMENTO DEI MAGISTRATI DI PACE A DOMANDA DEGLI INTERESSATI CON CONTESTUALE ELIMINAZIONE DELLA PROVA VALUTATIVA.**

**VEICOLO NORMATIVO PRESCELTO: DECRETO LEGGE O, IN ALTERNATIVA, ARTICOLATO ALLA PROSSIMA LEGGE DI BILANCIO**